

Tributaristi, pienamente legittimati

Nei giorni scorsi alcuni quotidiani di settore hanno dato ampio risalto ad una lettera che il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha inviato al Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Dai resoconti pubblicati, emerge come per il Dott. de Nuccio i tributaristi dovrebbero essere fuori dai tavoli ministeriali convocati per discutere con le associazioni non ordinarie dei parametri di riferimento per l'applicazione della legge sull'equo compenso e questo perché, a suo dire, i suddetti professionisti eserciterebbero abusivamente attività riservate ai dottori commercialisti e agli esperti contabili.

TALE RICOSTRUZIONE È COMPLETAMENTE AVULSA DALLA REALTÀ

Ed infatti, come noto, già dal lontano 1996, la Corte Costituzionale sgombrò il campo da possibili dubbi circa la piena legittimità di questa professione che, ancorché in parte ricalchi l'attività svolta dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, in realtà agisce nel pieno rispetto dell'ordinamento.

Con la sentenza n. 418 del 27 dicembre la Consulta - chiamata a vagliare la legittimità costituzionale delle norme disciplinanti la professione di ragioniere e di dottore commercialista - ha così stabilito "di fronte alla precisa prescrizione contenuta nell'articolo unico, lettera a), della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere) che «la determinazione del campo dell'attività professionale non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva» deve ritenersi che tale principio, di per sé esecutivo, poteva intendersi deroga-



IL PRESIDENTE CELESTINO BOTTONI

gato solo per effetto di un'univoca ed espressa disposizione attributiva di funzioni e competenze esercitabili solo dalla categoria professionale presa in considerazione dalle norme delegate, che ne stabilivano l'ordinamento (con l'esclusione di ogni altra categoria), a parte ogni profilo sulla legittimità di una tale deroga. Nella specie non solo nelle norme delegate non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che l'elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica né «l'esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi o regolamenti». In altri termini la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività dell'elencazione delle attività e, dall'altro, la non limitazione

dell'ambito delle attribuzioni e attività in genere professionali di altre categorie di liberi professionisti."

In buona sostanza, la legge istitutiva della figura del dottore commercialista e dell'esperto contabile, sebbene professione protetta, non ha individuato alcuna prestazione esclusiva. L'assunto è rimasto valido allo stesso modo anche con il D. Lgs. 139/05 che - sostituendo i D.P.R. 1067 e 1068 del 1953 - ha disciplinato l'esercizio dell'attività di dottore commercialista ed esperto contabile, introducendo il c.d. Albo Unico.

Anche la Corte di Cassazione si è espressa in molte occasioni nel senso che i dottori commercialisti e i ragionieri non hanno attività riservate in via esclusiva. Con la sentenza n. n. 15530 dell'11.6.08 e con la sentenza n. 14085 dell'11 giugno 2010 i giudici di legittimità hanno evidenziato come "al di

fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio, cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari). Pertanto, erroneamente la Corte di Appello ha escluso il diritto al compenso, non ritenendo le attività professionali svolte dalla B. (tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli Iva o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'Irap o ai fini dell'Ici, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio) in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione".

Più di recente l'indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte dapprima con l'ordinanza n. 13342 del 2018, poi con la sentenza n. 8683 del 2019 ed infine con l'ordinanza n. 15004/2021.

Sotto il profilo dell'esercizio abusivo della professione, sono oramai consolidati i principi sanciti dalle Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 11545/2012, secondo la quale: 1) le materie che la legge attribuisce ai dottori commercialisti e agli esperti contabili non sono riservate loro in via esclusiva, ma sono individuate come di competenza specifica; 2) i tributaristi possono legittimamente svolgere la professione in maniera continuativa, organizzata e remunerata;

ta; 3) i tributaristi però debbono sempre evidenziare che operano in forza di titoli diversi dall'abilitazione professionale, anche per esperienza personale comunque acquisita.

Tali criteri sono stati fatti propri anche dalle successive pronunce della cassazione penale (sentenze n. 33464/2018, n. 12282/2020 e n. 7053/2022).

Per ravvisarsi il reato di esercizio abusivo della professione occorrerà quindi che venga posta in essere un tipo di condotta per la quale l'attività svolta deve configurare una realtà capace di confondere il cliente/consumatore e quindi convincerlo che l'interlocutore sia iscritto all'albo.

Il tributarista dunque dovrà sempre, in ogni rapporto scritto con il cliente, nelle targhe professionali, nei biglietti da visita, nei contratti, nelle fatture evidenziare che l'attività esercitata è disciplinata dalla Legge 4 del 2013, in modo da tutelare l'affidamento del terzo.

Sul punto, si è espressa in termini la sentenza del Tar Lazio n. 6021 del 2021, che va anche ricordata perché l'oggetto del giudizio era la legittimità dell'iscrizione di un'associazione di tributaristi nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui all'art. 2 della Legge 4/2013. Secondo i giudici amministrativi il consulente tributario/tributarista svolge un'attività non riservata in via esclusiva, e le associazioni di categoria proprio per questo rientrano a pieno titolo tra quelle individuate dall'art. 2, comma 7, Legge 4 del 2013. Anche sotto questo profilo, lasciano a dir poco perplessi le parole del Presidente del CNDEC, secondo il quale in base alle circolari dell'allora Ministero dello Sviluppo Economico del 2022 e del 2018, le associazioni in parola non potrebbero essere annodate nell'elenco: il Tar Lazio ha già ampiamente chiarito gli aspetti della vicenda.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI



CONFEDERAZIONE



LA RIFORMA FISCALE

UN'OPPORTUNITÀ PER LA RIPRESA DEL PAESE

Giovedì 26 ottobre 2023
Palazzo Wedekind
 Piazza Colonna n.366, Roma



FONDAZIONE DINO AGOSTINI
 Centro Studi e Formazione



Seguici sui Social:    • www.ancot.it • www.confederazioneaeipi.it

È possibile seguire l'evento in diretta streaming sulle nostre pagine 



Agenzia Generali di Ancona

SIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IMPRESE E CITTADINI

"Cresce, nel Paese, la consapevolezza del ruolo del tributarista: noi di A.N.CO.T, con la stessa tenacia con cui siamo vicini alla società civile, nei nostri studi, siamo vicini alle istituzioni, con atteggiamento proattivo e propositivo. Per farlo, contiamo molto sulla formazione gratuita e aperta a tutti grazie alla collaborazione con la Fondazione "Dino Agostini".

Così il Presidente A.N.CO.T, Celestino Bottoni, preannuncia il calendario del secondo semestre di formazione, che ha già avuto un'interessante anticipazione, a inizio mese, con tre webinar: sulla Riforma dello Sport, sulla definizione delle liti fiscali e sulla cessione dei beni d'impresa. "Come da tradizione - prosegue il Presidente Bottoni - utilizziamo i webinar per informare i tributaristi sulle novità ed i corsi in presenza sulle tematiche di "lungo percorso", quelle che a cadenza interessano la nostra professione: ad ottobre, ci concentreremo su "Antiriciclaggio" e "Legge 4/2013", ma introdurremo nel semestre anche tematiche particolari, come quella sulle

criptovalute, per arrivare a iniziare a studiare la riforma fiscale".

Si avvicina anche, per l'A.N.CO.T, l'appuntamento con il Meeting delle Professioni, giunto alla sua nona edizione che si svolgerà, il prossimo 26 ottobre, a Roma, a Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna.

"Negli anni - commenta Celestino Bottoni - il Meeting delle Professioni è sempre stato un'occasione d'incontro importante con le istituzioni. Lo scorso anno già anticipammo il tema della riforma fiscale. Sarà un momento per verificare i primi decreti attuativi o i primi indirizzi operativi per il rilancio del nostro Paese e rimarcare ancora una volta le istanze dei Consulenti Tributaristi, che attendono le riforme anche per vedere quei giusti riconoscimenti attesi da anni. Anche quest'anno i relatori saranno di primissimo piano. Quest'anno, saremo se possibile ancora più propositivi con le nostre idee, in proiezione per la futura Legge di Bilancio".

